



COMUNE DI MASSA

COPIA

(926/2013)

ATTO di GIUNTA del 19/12/2013 n. 360

Oggetto: Misure organizzative per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n. 192/2012 e dell'articolo 62 del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.I.E.

L'anno duemilatredici il mese dicembre il giorno diciannove alle ore 20:00 previ regolari inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

01	VOLPI ALESSANDRO	Presidente
02	BERTI UILIAN	Assessore
03	CARIOLI GABRIELE	Assessore
04	FIORI MAURO	Assessore
05	RUTILI GIOVANNI	Assessore
06	SDOGA SILVANA	Assessore
07	-----	----
08	-----	----
09	-----	----
10	-----	----
11	-----	----

Assiste il segretario generale BEDINI GIANCARLO

OGGETTO: Misure organizzative per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n. 192/2012 e dell'articolo 62 del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 9 del D.L. 78/2009 obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad adottare misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture, ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.

La tempestività dei pagamenti è connessa al rispetto dei termini contrattuali o legali. A tal proposito il Decreto Legislativo 231/2002 prevede che in mancanza di un termine di pagamento stabilito nel contratto si applica il termine legale di trenta giorni dal ricevimento della fattura o dalla richiesta equivalente ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle merci o dall'esecuzione delle prestazioni;

Evidenziato che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono operative anche le misure introdotte dal Decreto Legislativo n° 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE in tema di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (cd. Pagamento in 30 giorni) e che dal 24 ottobre 2012 sono operative le misure di cui all'articolo 62 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 inerente i termini di pagamento per i contratti agro alimentari;

Considerato che il sopracitato decreto prevede:

- l'applicazione della nuova disciplina ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013;
- decorrenza degli interessi moratori, senza che sia necessario la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento;
- termini di pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; nelle transazioni commerciali in cui il debitore sia la Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine superiore, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di pagamento non possono essere superiori a sessanta giorni e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;

Dato atto che le norme sopra richiamate si applicano ai pagamenti derivanti sia dalla gestione della spesa corrente, sia dalla gestione della spesa in conto capitale e, per quest'ultima, prevalgono sulle norme speciali salvo nei casi in cui le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali contengano una disciplina più favorevole per il creditore;

Constatato che il disposto normativo trova limiti rispetto all'attuale gestione del patto di stabilità che prevede limiti soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Rilevato che la necessità di rispettare entrambi i vincoli genera delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività amministrative da affrontare per garantire il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari e il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Dato atto che questo Ente con propria deliberazione di G. C. 608/2009 ha adottato (ai sensi dell'art. 9 del D.L. nr. 78/2009) le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, opportuno rivedere le misure già adottate alla luce di quanto previsto dal D.Lgs nr. 192/2012, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;

Visto l'elaborato predisposto dal Servizio Finanziario che costituisce parte integrante del suddetto atto;

A votazioni unanime;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni del D.lgs nr. 192/2012 le misure organizzative indicate nell'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio al fine di dare immediata attuazione alle suddette misure organizzative;
- 3) di pubblicare le presenti misure sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009.

Allegati

1 - misure organizzative (Allegato Misure Organizzative-2.doc)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to VOLPI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BEDINI GIANCARLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 14/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo il 24/01/2014

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li

Il Responsabile della Segreteria